



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 87 del 19/06/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 2012, n. 1026

LUCERA (FG) - LLRR n. 56/1980 e n. 20/2001. Nuova diffida a provvedere per la disciplina urbanistica delle aree interessate da caducazione di vincoli preordinati all'espropriazione.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica, riferisce quanto segue:

“Si premette che il Comune di Lucera è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con DPGR n.515 del 22/03/78.

Con istanze datate 20/01/05 e 26/05/05, indirizzate al Presidente della Giunta Regionale ed all'Assessorato referente, il Sig. Caporicci Francesco richiedeva l'intervento dei poteri sostitutivi regionali per la ridestinazione urbanistica del suolo di proprietà, in catasto al foglio 30/A - p.lle 1994 e 1385, già tipizzato nel predetto PRG per la maggior parte come “verde pubblico attrezzato” ed interessato - secondo quanto evidenziato dall'istante- dalla caducazione del vincolo preordinato all'espropriazione.

Lo stesso Caporicci inviava separata lettera al Capo dello Stato datata 19/01/05, rimessa all'Assessorato referente dalla Prefettura di Foggia (con note prot.189.27.5/Gab. del 03/03/05 e del 11/05/05), lamentando presunte inadempienze del Comune di Lucera e della Regione Puglia in ordine alla questione innanzi rappresentata, ivi compresa la più generale problematica della caducazione di vincoli espropriativi di PRG per decorrenza dei termini di legge, cui si dava seguito con nota del Servizio Urbanistica Regionale (SUR) prot.4018 del 26/05/05, di richiesta all'Amm.ne Com.le di notizie circa la situazione e la problematica segnalate ed i provvedimenti posti in essere ai sensi delle LLRR n.56/1980 e n.20/2001, e con nota comunale di risposta prot.23899 del 05/07/05.

Con detta nota, a firma dell'Assessore all'Urbanistica del Comune di Lucera (con allegata nota prot.7330 del 03/03/05 del Responsabile dell'Ufficio Urbanistico del Comune medesimo), veniva comunicato che era stata già avviata in sede comunale la procedura finalizzata all'approvazione del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG).

La successiva nota SUR prot.7108 del 20/09/05, di richiesta al Sindaco di Lucera dello stato della procedura di approvazione del PUG e di preavviso dell'avvio dell'iter per l'esercizio dei poteri sostitutivi regionali in caso di ulteriore inerzia comunale, rimaneva (a quel momento) senza riscontro.

Ciò premesso, con DGR n.1797 del 06/12/2005, pur rilevando alcuni impropri riferimenti giurisprudenziali e legislativi contenuti nelle citate istanze del Caporicci, si è determinato:

- di diffidare, ai sensi dell'art.55/co.3° della LR n.56/1980 (le cui disposizioni sono ancora vigenti in forza dell'art.25/co.2° della LR n.20/2001), il Comune di Lucera a provvedere alla disciplina urbanistica con riferimento complessivamente alla generalità delle aree del previgente PRG oggetto di caducazione di vincoli preordinati all'espropriazione o che comportino l'inedificabilità, ex art.2 della L. n.1187/1968;
- di riservarsi di procedere, decorso inutilmente il termine di sessanta giorni, come previsto dalle

menzionate disposizioni dell'art.55/co.3° della LR n.56/1980, alla nomina di un "commissario ad acta", che si sostituirà al Comune di Lucera per l'osservanza degli obblighi di legge in precedenza evidenziati.

Le predette determinazioni venivano assunte in considerazione delle seguenti circostanze:

- per i suoli oggetto di caducazione di vincoli urbanistici di carattere espropriativo o di inedificabilità, ai sensi dell'art.2 della L. n.1187/1968, quale precisamente è la fattispecie in questione, è acclarato l'obbligo per la Pubblica Amministrazione di provvedere alla loro disciplina urbanistica, in quanto da ritenersi aree sprovviste di strumentazione urbanistica generale (v., in particolare, Decisioni n.51/1980 e n.92/1982 della Corte Costituzionale);
- trattasi propriamente di obbligatoria reintegrazione della pianificazione divenuta parzialmente inoperante (v. Sentenza n.7/1984 del Consiglio di Stato-Adunanza Plenaria), atteso che la P.A. deve, in ogni momento, assicurare la vigenza di una disciplina urbanistica che copra il territorio comunale nella sua interezza (v. Sentenza n.745/1995 del Consiglio di Stato-IV Sezione, relativa a fattispecie in ambito territoriale pugliese, ed inoltre: Sentenza n.377/1987 del T.A.R. di Bari, Sentenza n.539/1989 del T.A.R. di Lecce, Sentenza n.2025/1999 del T.A.R. di Bari);
- a fronte del richiamato obbligo di provvedere, è stata riscontrata la lamentata inadempienza in merito del Comune di Lucera, che in proposito (con la citata nota prot.23899 del 05/07/05) ha operato mero rinvio alla procedura di approvazione del PUG, a quel momento solamente avviata.

La DGR n.1797/2005 veniva notificata al Comune di Lucera giusta nota SUR prot.9872 del 21/12/2005.

Successivamente alla DGR n.1797/2005 interveniva, per quanto risultante in atti, la seguente attività e corrispondenza tra il Comune di Lucera e gli uffici regionali:

- Nota comunale prot.38702 del 03/11/05 (a firma del Responsabile Settore Urbanistica e dell'Assessore al ramo)

Pervenuta nelle more dell'adozione della DGR n.1797/2005, comunicava gli estremi di adozione del Documento Programmatico Preliminare (DPP), contenente gli obiettivi ed i criteri di impostazione del redigendo Piano Urbanistico Generale (PUG); tra i predetti obiettivi viene evidenziata, con riferimento alle aree a servizi del vigente PRG, l'enunciazione dell'acquisizione delle stesse con il principio della perequazione urbanistica, attraverso l'inclusione nei PUE (Piani Urbanistici Esecutivi).

- Nota comunale prot.5279 del 08/02/06 (a firma del Responsabile Settore Urbanistica)

Comunicava che con delibera di G.M. n.26 del 26/01/06 (rimessa in allegato) è stato attribuito incarico - al progettista del PUG- della redazione di una variante al PRG riguardante la tipizzazione delle aree a standards con vincoli decaduti.

- Nota comunale prot.7769 del 27/02/06 (a firma del Sindaco)

Comunicava che l'Amm.ne Com.le, "dopo più attenta valutazione circa l'opportunità di seguire l'iter di una variante generale al vigente PRG oppure, alternativamente, di proseguire l'iter di formazione e di adozione del PUG ai sensi dell'art.11 della LR 27/07/01 n.20, ha optato per questa seconda via ritenendo che la soluzione prescelta sia più logica e più efficace rispetto alle attese degli interessati alla decadenza dei vincoli preordinati all'espropriazione."

Unitamente era rimessa la seguente documentazione:

- delibera di G.M. n.55 del 23/02/06: revoca precedente delibera G.M. n.26/2006 e determinazioni in ordine all'adempimento alla diffida regionale;
- delibera di G.M. n.297 del 13/09/05: PUG - approvazione DPP;
- delibera di C.C. n.46 del 14/10/05: adozione DPP;
- attestazione di deposito del DPP, con presentazione di n.4 osservazioni (Federazione dei Verdi; Vecchiarino Antonio; Ditta Laterificio Meridionale s.r.l.; Marcantonio Michele).
- Nota comunale prot.15509 del 04/05/06 (a firma del Responsabile Settore Urbanistica) Rimetteva gli

elaborati del DPP, costituiti da: Relazione, All. 1 -Tabelle, All.2-Tavole, All.3- Schede.

Con riferimento ai contenuti del predetto DPP, adottato con la delibera di C.C. n.46 del 14/10/05, per quanto attiene alle "aree per servizi di quartiere", l'Amm.ne Com.le ha determinato in particolare quanto segue (cfr. delib. C.C. n.46/2005):

“In ordine alle aree per servizi di quartiere previste dal vigente strumento urbanistico si evidenzia come molte di loro risultano ancora inutilizzate, con qualche eccezione relativa all'istruzione scolastica e agli edifici per il culto.

Quindi la individuazione delle aree a servizi, nel P.U.G., dovrà tenere conto degli standards richiesti dalla vigente normativa, e la loro localizzazione andrà rivista organicamente su tutto il centro abitato, anche al fine di distribuire equamente, tra i proprietari delle aree interessate dagli interventi, i diritti edificatori attribuiti dalla pianificazione e gli oneri conseguenti alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, attraverso il cosiddetto principio della perequazione.

Si perseguiranno così due obiettivi concomitanti: giustizia distributiva verso i proprietari dei terreni chiamati ad usi urbani e formazione, senza spese, di un patrimonio pubblico di aree a servizio della collettività.”

- Nota comunale prot.19020 del 30/05/06 (a firma del Sindaco)

- Rimetteva le intervenute sentenze del TAR Bari -Sezione Terza- n.1871/06 e n.1873/06, pubblicate mediante deposito in data 18/05/06, con le quali (a seguito di due distinti ricorsi) viene ritenuto in diritto:

“E' accertato in atti che il Comune di Lucera con delibera di G.M. del 23/02/2006 n.55 ha disposto di avviare il procedimento di formazione ed adozione del PUG al fine anche di ritipizzare le aree "bianche" formatesi in conseguenza della cessazione di efficacia dei vincoli espropriativi stabiliti dal P.R.G. (tra tali aree rientra quella della società istante). Tale atto provvedimento -che costituisce adempimento alla diffida della Regione Puglia ad adottare nuovo strumento urbanistico generale- elimina e rimuove lo stato d'inerzia precedentemente mantenuto dal Comune di Lucera; del che il Collegio non può che prendere atto dichiarando l'improcedibilità del ricorso.”

- Nota regionale SUR prot.8190 del 29/09/06

Con la presente nota regionale (indirizzata al Presidente della GR, al Sindaco del Comune di Lucera ed alla Prefettura di Foggia, nonché ai ricorrenti), si comunicava che, sulla scorta dei citati provvedimenti e determinazioni in materia urbanistica, complessivamente adottati dal Comune di Lucera, e dei principi -ispirati alla perequazione- posti a base degli stessi con riferimento specifico alla questione delle aree a servizi, ed atteso lo stato di avanzamento del correlato procedimento amministrativo finalizzato all'approvazione del Piano Urbanistico Generale ex LR n.20/2001, a quel momento non si riteneva -sotto il profilo della tutela dell'interesse pubblico generale, prevalente rispetto alle singole rivendicazioni dei privati per date situazioni- di doversi ulteriormente procedere in ordine alla nomina del "commissario ad acta" regionale, come da riserva assunta dalla Giunta Regionale con la delibera n.1797/2005. Erano inoltre richiamate, sull'argomento, le intervenute sentenze TAR Bari n.1871/06 e n.1873/06, doverosamente rimesse dall'Amm.ne Com.le.

Il Comune di Lucera era invitato in ogni caso alla prosecuzione e conclusione, con dovuta sollecitudine, dell'azione amministrativa posta in essere, realizzando l'attuazione degli enunciati principi perequativi con criterio di generalità ed omogeneità, e fornendone tempestiva comunicazione allo scrivente.

Si rappresentava, in proposito, la necessità di portare a compimento il procedimento del PUG nei termini temporali indicati nell'art.11 della LR n.20/2001, segnalati all'attenzione e responsabilità dell'Amm.ne Com.le, con l'avvertenza che ove ciò non dovesse verificarsi saranno esercitati i poteri sostitutivi previsti per legge.

- Nota prot. 243/07 del 26/03/2007 della ASL FG

Esprime, esaminati gli elaborati tecnici e grafici a firma dell'Ing. D. De Salvia, parere favorevole sotto il profilo igienico-sanitario sull'adozione e l'approvazione delle nuove previsioni e prescrizioni urbanistiche generali di cui al PUG.

Infine, in data 05/03/2012 si è tenuta, previa convocazione con nota prot.4371 del 31/01/2012 del

Sindaco del Comune di Lucera, la 1a conferenza di copianificazione per la redazione del PUG.

La citata nota comunale prot.4371/2012 evidenzia in particolare che:

- con DGC n.46 del 14/10/2005 è stato adottato il DPP;
- in attuazione della DGC n.324/2009 è stato redatto il quadro conoscitivo, è stata data comunicazione all'Ufficio VAS dell'avvio della procedura, è stato redatto il rapporto ambientale intermedio e si è formalmente concluso il tavolo tecnico con l'Autorità di Bacino;
- con DGC n.213 del 07/10/2010 è stata avviata la formazione del PUG ai sensi del DRAG Puglia;
- nei mesi di settembre ed ottobre 2011 è stata avviata formalmente la fase partecipativa alla formazione del PUG, con incontri istituzionali e forum cittadino, durante il quale sono state esposte le prime elaborazioni sul sistema delle conoscenze nel frattempo elaborate dai tecnici comunali;
- in riferimento al contenuto delle osservazioni e delle risultanze del forum cittadino, la GC ha adottato (con atto non specificato) un "indirizzo politico-amministrativo".

Ciò puntualizzato, sta di fatto che, nonostante la sopra richiamata attività posta in essere dall'Amm.ne Com.le in ordine alla redazione di una nuova pianificazione urbanistica generale del proprio intero territorio comunale, ivi comprese le aree del previgente PRG oggetto di caducazione di vincoli preordinati all'espropriazione o che comportino l'inedificabilità, di cui trattasi specificatamente, a tutt'oggi le predette aree sono restatesi prive di puntuale disciplina urbanistica.

Medio tempore, sono continuate a pervenire agli uffici regionali numerosissime istanze di cittadini del Comune di Lucera, che, anche con riferimento alla diffida operata con la DGR n.1797/2005, evidenziando l'inerzia comunale, richiedono l'esercizio dei poteri sostitutivi regionali al fine di provvedere alla "ritipizzazione" di aree ritenute nelle condizioni giuridiche innanzi descritte, alle quali si è data risposta puntualmente, richiamando le responsabilità e competenze comunali e/o i procedimenti di pianificazione in corso; a titolo esemplificativo si citano le seguenti istanze pervenute:

- istanze lenco Erminio del 27/11/06 e del 01/02/07 (riscontro con note SUR prot.10305 del 06/12/06 e prot.700 del 23/01/09);
- istanza Capobianco Donato del 14/12/06 e del 15/01/07 (riscontro con nota SUR prot.916 del 31/01/07);
- istanza Capobianco Antonio del 16/01/07 (riscontro con nota SUR prot.990 del 02/02/07);
- istanza Illeceto Raffaele del 31/01/07 (riscontro con nota SUR prot.1011 del 05/02/07);
- istanza Lorenzo Domenico del 24/01/07 (riscontro con nota SUR prot.2761 del 30/03/07);
- istanze Tursi Anna del 22/01/07 e del 05/11/08 (riscontro con note SUR prot.934 del 01/02/07 e prot.763 del 27/01/09);
- istanza ditta Costruzioni Nicola Pitta & Figli srl del 28/05/09 (riscontro con nota SUR prot.7978 del 15/07/09);
- istanza Matera Antonella del 29/05/09 (riscontro con nota SUR prot.7977 del 15/07/09);
- istanza ditta Immobiliare Fortunato srl del 15/07/09 (riscontro con nota SUR prot.7979 del 15/07/09).

Tutto ciò premesso, persistendo all'attualità le premesse giuridico-amministrative e le motivazioni di interesse pubblico e generale poste a base della diffida operata, a carico del Comune di Lucera, con la DGR n.1797/2005, ivi compresi - da un lato - il richiamato obbligo di provvedere e - dall'altro lato- la riscontrata inadempienza comunale in merito, atteso che il procedimento di formazione del PUG risulta a tutt'oggi ancora in itinere, si ravvisa la necessità, e si propone pertanto alla Giunta, di diffidare nuovamente il Comune medesimo, ai sensi dell'art.55/co.3° della LR n.56/1980 (le cui disposizioni sono ancora vigenti in forza dell'art.25/co.2° della LR n.20/2001), a provvedere alla disciplina urbanistica con riferimento complessivamente alla generalità delle aree del previgente PRG oggetto di caducazione di vincoli preordinati all'espropriazione o che comportino l'inedificabilità, ex art.2 della L. n.1187/1968.

Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni, come previsto dalle menzionate disposizioni dell'art.55/co.3° della LR n.56/1980, si procederà da parte della Giunta Regionale alla nomina di un "commissario ad acta", che si sostituirà al Comune di Lucera per l'osservanza degli obblighi di legge in

precedenza evidenziati. ””

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° - lettera "g)" della l.r. n.7/97.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/2001 E S.M. E I.”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,
DELIBERA

DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata.

DI DIFFIDARE di conseguenza, ai sensi dell'art. 55/co.3° della LR n.56/1980 (le cui disposizioni sono ancora vigenti in forza dell'art. 25/co.2° della LR n.20/2001), il Comune di Lucera a provvedere alla disciplina urbanistica con riferimento complessivamente alla generalità delle aree del previgente PRG oggetto di caducazione di vincoli preordinati all'espropriazione o che comportino l'inedificabilità, ex art.2 della L. n.1187/1968;

DI RISERVARSI di procedere, decorso inutilmente il termine di sessanta giorni, come previsto dalle menzionate disposizioni dell'art.55/co.3° della LR n.56/1980, alla nomina di un "commissario ad acta", che si sostituirà al Comune di Lucera per l'osservanza degli obblighi di legge in precedenza evidenziati;

DI DEMANDARE al Servizio Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Lucera, per gli ulteriori adempimenti di competenza.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Teresa Scaringi Dott.Nichi Vendola
